



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZIO DOPO INCASSO DOCUMENTI/DISPOSIZIONI ELETTRONICHE (Effetti, Conferme d'ordine, Ri.ba., M.av.) - Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL SERVIZIO DOPO INCASSO DOCUMENTI/DISPOSIZIONI ELETTRONICHE

Il servizio di incasso effetti-documenti/disposizioni elettroniche consente ad un creditore (cedente) di incassare appunti commerciali (cambiali, tratte, Ri.Ba., conferme d'ordine, M.Av.) a carico dei propri debitori avvalendosi di un istituto di credito (banca assumtrice).

Con questo servizio la Banca assume l'incarico di curare l'incasso, tramite i propri canali, dell'effetto - documento/disposizione presentato dal cliente, al quale accrediterà sul conto corrente l'importo del titolo, solo dopo la prova dell'avvenuto pagamento.

La disposizione presentata per l'incasso può inoltre essere richiamata o prorogata nella scadenza dal creditore prima della data della sua scadenza originaria.

I documenti affidati alla banca per l'incasso possono essere:

DOPO INCASSO DOCUMENTI

Il credito è rappresentato da portafoglio tradizionale cioè cambiali, tratte, ricevute con scadenza futura, domiciliati sia in Italia sia all'estero. La Banca, anche attraverso corrispondenti, consegna i titoli di credito al debitore contro pagamento;

RI.BA./CONFERME D'ORDINE

Consistono rispettivamente in una "ricevuta bancaria elettronica" o in una "conferma d'ordine di pagamento" che viene stampata dalla banca del debitore e rilasciata allo stesso all'atto del pagamento.

Il cliente creditore fornisce gli estremi della RI.BA. alla banca incaricata dell'incasso che provvede, con un collegamento telematico, magnetico o cartaceo, a far pervenire al domicilio del debitore l'avviso di scadenza;

Bollettino M.AV. (pagamento mediante avviso)

La banca del cliente creditore invia al debitore un apposito modulo che quest'ultimo utilizza per il pagamento presso qualsiasi sportello bancario.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno considerati:

- le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al servizio (commissioni e spese);
- il mancato pagamento del debitore o il richiamo od il ritiro della disposizione di pagamento che comportano ulteriori costi e spese aggiuntive;

- l'errata o incompleta compilazione del titolo e le errate o incomplete informazioni elettroniche sul credito da incassare o sulla banca domiciliataria o sul debitore che possono determinare il mancato pagamento del debito;
- nel caso del bollettino M.AV., poiché il debitore può assolvere il pagamento anche dopo la scadenza senza penali od oneri aggiuntivi, il cliente non ha certezza circa gli eventuali impagati comunicati.

CONDIZIONI ECONOMICHE

PORTAFOGLIO TRADIZIONALE

Commissioni e spese varie

▪ COMMISSIONI PER DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO	8,00 €
▪ COMMISSIONI PER RICHIESTA DI ESITO SU EFFETTI	5,00 €
▪ SPESE PER DISPOSIZIONI O RICHIESTE DI ESITO SU EFFETTI SU BANCHE (in aggiunta alla "commissione per disposizione di portafoglio")	9,00 €
▪ DIRITTO SU CIASCUNA DISTINTA DI PRESENTAZIONE	6,00 €

Commissioni di incasso effetti

▪ COMMISSIONE INCASSO PER EFFETTI SU NOSTRI SPORTELLI	1,5000 ‰ dell'importo
COMMISSIONE MINIMA PER INCASSO EFFETTI SU NOSTRI SPORTELLI	12,50 €
COMMISSIONE MASSIMA PER INCASSO EFFETTI SU NOSTRI SPORTELLI	50,00 €
▪ COMMISSIONE INCASSO PER EFFETTI SU BANCHE	1,5000 ‰ dell'importo
COMMISSIONE MINIMA PER INCASSO EFFETTI SU ALTRE BANCHE	14,50 €
COMMISSIONE MASSIMA PER INCASSO EFFETTI SU ALTRE BANCHE	50,00 €
▪ DIRITTO DI BREVIATA' PER EFFETTI SU NOSTRI SPORTELLI ¹	4,00 €
▪ DIRITTO DI BREVIATA' PER EFFETTI SU ALTRE BANCHE ²	5,00 €

Commissioni di incasso effetti su uffici postali

▪ COMM.NI PER INCASSO EFFETTI FINO A EUR 258,23 SU UFFICI POSTALI	9,00 €
▪ COMM.NI PER INCASSO EFFETTI FINO A EUR 516,46 SU UFFICI POSTALI	10,00 €
▪ COMM.NI PER INCASSO EFFETTI FINO A EUR 774,69 SU UFFICI POSTALI	11,00 €
▪ COMM.NI PER INCASSO EFFETTI FINO A EUR 1032,91 SU UFFICI POSTALI	13,00 €

Commissioni su effetti insoluti

▪ COMMISSIONI PER INSOLUTO ³	9,00 €
▪ PERCENTUALE APPLICATA SULL'EFFETTO PER COMMISSIONI DI PROTESTO	3,0000 ‰ dell'importo
▪ IMPORTO MINIMO DELLE COMMISSIONI DI PROTESTO	10,00 €
▪ IMPORTO MASSIMO DELLE COMMISSIONI DI PROTESTO ⁴	40,00 €

Giorni banca e valute portafoglio

▪ N. GG. BANCA PER ACCREDITI EFFETTI/DISP. ELETTR. SU NS SPORTELLI	12
▪ TIPO GG. VALUTA ACCR. PER DISP/EFF. DOMICILIATI SU NS. SPORTELLI	FISSI DI CALENDARIO
▪ N. GG. BANCA PER ACCREDITI EFFETTI/DISP. ELETTRONICHE SU BANCHE	22
▪ TIPO GG. VALUTA ACCREDITO PER DISP/EFFETTI DOMICILIATI SU BANCHE	FISSI DI CALENDARIO

¹ Si applica per ogni effetto a scadenza, con protesto, assunto al dopo incasso che non giunga almeno:
 - 12 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile sulla stessa piazza,
 - 20 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile fuori piazza.

² Si applica per ogni effetto a scadenza, con protesto, assunto al dopo incasso che non giunga almeno:
 - 12 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile sulla stessa piazza,
 - 20 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile fuori piazza.

³ In aggiunta alle spese di protesto verranno recuperate eventuali spese reclamate da terzi.

⁴ In aggiunta alle spese di protesto verranno recuperate eventuali spese reclamate da terzi.

- valuta applicata su addebito effetti impagati, protestati, richiamati:
 - per ogni effetto con scadenza giorno scadenza effetto
 - per ogni effetto a vista pagabile su ns. sportelli 7 gg fissi di antergazione
 - per ogni effetto a vista pagabile su altre banche 20 gg fissi di antergazione

RI.BA – CONFERME D'ORDINE

Commissioni e spese varie

- COMM. PER RICHIESTA DI ESITO PAGATO SU DISPOSIZ. SU NS SPORTELLI 3,50 €
- COMMISSIONI PER DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO 7,00 €
(impartite successivamente alla data di presentazione)

Commissioni di incasso effetti

- DIRITTO SU CIASCUNA DISTINTA DI PRESENTAZIONE 6,00 €
- COMMISSIONI PER INCASSO EFFETTI/DISPOSIZIONI SU NS SPORTELLI 5,00 €
- COMMISSIONE PER INCASSO EFFETTI/DISPOSIZIONI SU ALTRE BANCHE 5,50 €
- SPESE DI DIGITAZIONE SUPPORTO CARTACEO 1,50 €

Commissioni su effetti insoluti

- COMMISSIONI PER INSOLUTO 8,00 €

Giorni banca e valute portafoglio

- N. GG. BANCA PER ACCREDITI EFFETTI/DISP. ELETR. SU NS SPORTELLI 0
- TIPO GG. VALUTA ACCR. PER DISP/EFF. DOMICILIATI SU NS. SPORTELLI LAVORATIVI
- N. GG. BANCA PER ACCREDITI EFFETTI/DISP. ELETTRONICHE SU BANCHE 1
- TIPO GG. VALUTA ACCREDITO PER DISP/EFFETTI DOMICILIATI SU BANCHE LAVORATIVI
- valuta applicata su richiami e impagati: data valuta accredito disposizione originaria
- termini (successivi alla scadenza delle disposizioni Ri.ba.) decorsi i quali le disposizioni presentate all'incasso non possono più essere stornate da parte nostra⁵:
- per disposizioni domiciliate su ns. sportelli /su banche 3 gg lavorativi

DISPOSIZIONI M.A.V.

Commissioni e spese varie

- COMMISSIONI PER DISPOSIZIONI DI PORTAFOGLIO 6,00 €
(impartite successivamente alla data di presentazione)

Particolarità rapporto

- NUMERO GIORNI DI RADIAZIONE DI FATTURE/MAV NON ESITATI 30 fissi
(trascorsi tali giorni senza aver ricevuto l'accredito, l'effetto si ritiene impagato)

Commissioni di incasso effetti

- DIRITTO SU CIASCUNA DISTINTA DI PRESENTAZIONE 6,00 €
- COMMISSIONI PER INCASSO BOLLETTINI M.AV. 5,00 €
- SPESE DI DIGITAZIONE SUPPORTO CARTACEO 1,50 €

⁵ La Banca si riserva di prorogare i termini di stornabilità per cause di forza maggiore (ivi compresi gli scioperi del Personale), presso questa banca e/o presso Corrispondenti anche non bancari, o dovessero intervenire degli eventi non imputabili alla Banca stessa. Tali termini non si applicano per partite da regolare su conti correnti privi delle necessarie disponibilità.

Commissioni su effetti insoluti

- | | |
|--|--------|
| ▪ COMMISSIONI DI RADIAZIONE SU INCASSI MEDIANTE AVVISO (M.AV.) | 7,00 € |
|--|--------|

Giorni banca e valute portafoglio

- | | |
|--|------------|
| ▪ N. GG. BANCA PER ACCREDITI EFFETTI/DISP. ELETTR. SU NS SPORTELLI | 1 |
| ▪ TIPO GG. VALUTA ACCR. PER DISP/EFF. DOMICILIATI SU NS. SPORTELLI | LAVORATIVI |
| ▪ N. GG. BANCA PER ACCREDITI EFFETTI/DISP. ELETTRONICHE SU BANCHE | 1 |
| ▪ TIPO GG. VALUTA ACCREDITO PER DISP/EFFETTI DOMICILIATI SU BANCHE | LAVORATIVI |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Il cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" o "consumatore" un preavviso non inferiore a due mesi. E' fatto salvo il diritto per la Banca nei confronti del "cliente al dettaglio" o "consumatore" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo. Il recesso dal contratto provoca la cessazione del servizio disciplinato dal contratto stesso.
2. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il venir meno di un rapporto di conto corrente sul quale regolare le disposizioni in addebito/accredito dipendenti dalla prestazione dei Servizi disciplinati dal contratto.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Conferma d'ordine	Conferma d'ordine di pagamento stampata dalla banca del debitore all'atto del pagamento.
Diritto su distinta	Commissione correlata alle attività relative alla verifica/elaborazione/inoltro delle singole presentazioni di portafoglio effettuate dalla Banca indipendentemente dall'eventuale richiesta di anticipazione delle stesse.
Effetti S.B.F.	Effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
Effetti al dopo incasso	Effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
M.A.V.	Il M.A.V. (Pagamento Mediante Avviso) è un servizio di incasso elettronico utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati. Si tratta di un bollettino prestampato che viene inviato direttamente al domicilio del debitore e contiene l'invito a pagare la somma indicata, presso qualunque sportello bancario abilitato alla riscossione, utilizzando l'apposito modulo ricevuto.
RiBa - Ricevuta Bancaria Elettronica	Ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso, attraverso un'apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore. Il pagamento presso la banca domiciliataria può avvenire con modalità diverse dall'addebito in conto.
Richieste di esito	Richieste di esito su effetti inviati all'incasso.